

note:

DIAMO UN SENSO AL 5X1000: ANZI, GLIENE DIAMO CINQUE!



CLICCA QUI E SCOPRI PERCHÈ DESTINARE
IL 5 PER MILLE ALL'AUSER
C.F. 97321610582

 auser
La cittadinanza non ha età

#5SENSI5X1000

www.auser.it

 auser
EMILIA-ROMAGNA

www.auseremiliaromagna.it

 auser
EMILIA-ROMAGNA



**FARE
TESTAMENTO**

Viviamo più a lungo ma non in eterno.

Fare testamento è una scelta consapevole e di amore, a prescindere dall'entità del patrimonio.

In presenza, o meno, di eredi legittimi fare testamento è la scelta di destinare i beni di una vita a chi può apprezzarne il valore, anche affettivo.

Lasciare qualcosa alle persone (parenti amici e/o associazioni), con le quali si è condiviso tratti di vita - compresi gli animali di affezione, è un gesto di amore possibile. Basta esprimere per tempo la volontà di farlo.

Solo i fili delle relazioni danno senso agli oggetti, anche dopo la morte.

Di seguito alcune informazioni essenziali.

Ogni testamento è un atto personale, sempre revocabile da parte della persona che lo dispone (il testatore).
Il testamento può essere disposto in una delle seguenti forme, tutte con uguale valore:

- per **scrittura privata** (testamento **olografo**)
- per **atto di un notaio**. In questo caso può essere **pubblico** o **segreto**.

Testamento olografo (art. 602 c.c.): deve essere scritto, datato (giorno, mese, anno) e sottoscritto di pugno dal testatore (non necessita di testimoni). Presenta due rischi:

- a) è più facilmente impugnabile;
- b) potrebbe non essere rintracciato.

Testamento pubblico per atto di un notaio, (art. 603 c.c.): è un atto pubblico ricevuto e redatto per iscritto dal notaio in presenza di due testimoni e da tutti sottoscritto.

Testamento segreto per atto di un notaio (artt. 604 e 605 c.c.): è consegnato al notaio, in presenza di due testimoni, già sigillato oppure viene sigillato dal notaio al momento della consegna stessa. Deve essere sottoscritto (se chi dispone non può, deve informare il notaio; se, invece, il testatore non sa o non può leggere non può fare testamento segreto).

Chi redige testamento non può liberamente disporre di tutto il suo patrimonio se vi sono **legittimari (o necessari)** come il coniuge* e i figli, in mancanza dei quali possono subentrare gli ascendenti (successione necessaria, artt. 536 ss. c.c.).

* Dopo la legge n. 76 del 20 maggio 2016, al coniuge è equiparato l'unito civilmente, ma non il convivente.

A seconda del numero e tipo di **legittimari**, la quota di patrimonio di cui il testatore può liberamente disporre, senza timore di contestazioni, varia e nel caso peggiore si riduce ad un quarto del suo patrimonio. Se si ledono le quote riservate ai legittimari, si può rischiare l'impugnazione del testamento da parte dei legittimari.

Quando manca del tutto o in parte un testamento, la ripartizione del patrimonio è regolata dalla successione per legge, cioè **legittima** (art. 457 c.c.). Fra gli **eredi legittimi** rientrano, oltre al coniuge, ai figli e agli ascendenti, anche i parenti in linea retta e collaterale fino al sesto grado (artt. 565 ss. c.c.). L'ultimo avente diritto alla successione per legge è lo Stato (art. 586 c.c.).

DEFINIZIONE DI EREDI IN LINEA RETTA

GRADI	ASCENDENTE	DISCENDENTE
PRIMO	GENITORI	FIGLI
SECONDO	NONNI	NIPOTI
TERZO	BISNONNI	BISNIPOTI

DEFINIZIONE DI EREDI IN LINEA COLLATERALE

GRADO	RAPPORTO DI PARENTELA
SECONDO	FRATELLI E SORELLE
TERZO	NIPOTI (figli di fratelli), ZII MATERNI E PATERNI
QUARTO	PRONIPOTI (figli di figli di fratelli), CUGINI, PROZII (fratelli dei nonni)
QUINTO	FIGLI DI PRONIPOTI, FIGLI DI CUGINI, CUGINI DEI GENITORI
SESTO	FIGLI DI FIGLI DI CUGINI, FIGLI DEI CUGINI DEI GENITORI

Novembre 2019

Si ringrazia il Prof. Avv. Notaio Pietro Zanelli per la collaborazione